

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI ARREDI DELLA
FONDAZIONE TEATRO LIRICO “GIUSEPPE VERDI” DI TRIESTE
CIG 79409138B4**

Premesso che:

- con determina _____ a firma del Sovrintendente Stefano Pace, per le motivazioni ivi addotte, a seguito della positiva verifica dei requisiti di ordine generale e speciale anche mediante il sistema AVCpass, si è proceduto all’aggiudicazione definitiva, divenuta efficace, dell’appalto in oggetto (CIG: 79409138B4) svolta tramite procedura MEPA a favore dell’operatore economico _____ e alle condizioni dell’offerta agli atti della Fondazione;

visti e comprovati

- tutti i requisiti morali e tecnico professionali dichiarati in sede di procedura dalla società risultata aggiudicataria ai sensi del Dlgs. n. 50 del 2016 s.m.i.;

- tutte le condizioni di esecuzione richieste ai fini della stipula del contratto nei confronti dell’aggiudicatario nell’ambito della lettera di invito;

richiamati

- il Capitolato Tecnico (**ALLEGATO 1 – CAPITOLATO TECNICO**);
- l’offerta presentata dall’Appaltatore nell’ambito della RDO n 2329336 (**ALLEGATO 2 – OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA**);
- la polizza assicurativa presentata dall’Appaltatore (**ALLEGATO 3 – POLIZZA ASSICURATIVA**);
- il contratto di locazione, usufrutto, comodato ovvero qualsiasi altro documento presentato dalla società e comprovante la costituzione di una sede operativa ai fini della stipula del contratto (**ALLEGATO 4 – ATTO SEDE OPERATIVA DI TRIESTE**);
- il modello T contenente la dichiarazione resa dall’Appaltatore ai sensi della L. 136/2010 (**ALLEGATO 5 – MODELLO T**);
- il verbale di sopralluogo effettuato dall’Appaltatore ai fini della presentazione dell’offerta (**ALLEGATO 6 – VERBALE DI SOPRALLUOGO**);
- il piano di sicurezza e tutta la documentazione attestante la sicurezza presentata dall’Appaltatore (**ALLEGATO 7 – PIANO DI SICUREZZA**);
- (eventuale) i contratti di sub-appalto stipulati dall’Appaltatore – ovvero copia di tutti i contratti di subfornitura utilizzati dall’ Appaltatore (**ALLEGATO 8 – CONTRATTI DI SUBAPPALTO e SUBFORNITURA**).

Tutto quanto ciò premesso, visto e richiamato, si conviene e stipula il seguente contratto

Tra

la **Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste**, C.F. e P.IVA 00050020320, con sede in Riva Tre Novembre, 1 – 34121 Trieste, pec teatroverdi@legalmail.it, rappresentata per il presente atto dal Sovrintendente, dott. Stefano Pace, nato a Roma il 26.12.1958, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale della Fondazione, di seguito per brevità indicata come “Committente”

e

_____, C.F. e P.IVA _____, con sede legale in _____, via _____, cap _____, rappresentata per il presente atto dal Legale Rappresentante _____, c.f. _____, nato/a a _____, il _____, domiciliato/a per il presente atto presso la sede legale della società, iscritta al Registro delle imprese della Camera di commercio di _____, al numero _____, di seguito per brevità indicato come “Appaltatore”,

(oppure)

_____, C.F. e P.IVA _____, con sede legale in _____, via _____, cap _____, rappresentata per il presente atto dal

procuratore speciale della Società medesima, domiciliato per il presente atto presso la sede legale della società, iscritta al Registro delle imprese della Camera di commercio di _____, al numero _____, autorizzato in forza di procura conferita in data _____ mediante atto a rogito del notaio dott. _____, iscritto presso il Collegio notarile di _____, rep. n. _____, raccolta n. _____, di seguito per brevità indicato come "Appaltatore", entrambe di seguito indicate come "Parte/Parti",

Art. 1- Premesse e allegati

Le clausole inserite nel presente documento integrano e modificano le disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto stabilite nel MEPA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione).

Le premesse e gli allegati al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e l'Appaltatore dichiara di conoscerli e accettarli integralmente. In caso di discordanza tra più atti allegati prevarrà quello più favorevole alla Fondazione.

Art. 2-Oggetto del contratto

La Committente affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione del servizio di pulizia dei locali e degli arredi della Fondazione, presso i seguenti immobili:

- Teatro Lirico Giuseppe Verdi, Riva Tre Novembre, 1 - 34121 TRIESTE;
- Laboratorio scenografico, Via del Canneto, 16 – 34015 MUGGIA (TS).

L'Appaltatore è consapevole che il servizio di pulizia dovrà essere eseguito con personale, materiali, attrezzature, beni strumentali e prodotti forniti dallo stesso Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire il contratto in conformità alle indicazioni e prescrizioni del capitolato (ALLEGATO 1) e dell'offerta tecnica presentata (ALLEGATO 2), che devono intendersi integralmente richiamati nel presente contratto.

Art. 3-Durata del contratto

Il presente contratto avrà la durata di due anni (24 mesi) con decorrenza dal giorno 01 settembre 2019 oppure dalla consegna in via di urgenza del servizio eventualmente autorizzata dal R.U.P. ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016, la Committente si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare (*c.d. proroga tecnica*) il servizio alla scadenza del contratto, nella misura massima di sei mesi (6) e per tutto il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Tale opzione sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al contratto già sottoscritto. In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario o a condizioni economiche più favorevoli per la Fondazione, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016. In tale ipotesi la cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia delle obbligazioni contrattuali dovrà essere proporzionalmente adeguata.

Art. 4-Importo contrattuale, pagamento del corrispettivo, scheda mensile riepilogativa, certificato di conformità

L'importo contrattuale è di € _____,00, oltre all'iva di legge, di cui € 300,00 (trecento/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente ad un canone mensile di € _____, oltre all'iva di legge.

L'importo del canone mensile complessivo dell'Appalto maturerà ogni fine mese.

L'Appaltatore dovrà inviare al R.U.P., entro il giorno 5 del mese successivo, una scheda riepilogativa, sottoscritta dal Rappresentante unico dell'Appaltatore, riferita al servizio svolto nel mese precedente riportante l'elenco del

personale operante nei diversi immobili, il totale complessivo delle ore effettuate, i servizi eseguiti, eventuali note sui servizi.

La Fondazione provvede alla verifica di conformità del servizio il cui positivo esito verrà comunicato dal R.U.P. all'Appaltatore. Qualora il servizio non venisse valutato positivamente, la Fondazione si riserva di applicare le penali previste dall'art. 14, previa contestazione.

A seguito della suddetta comunicazione del R.U.P., l'Appaltatore emette la fattura mensile della prestazione eseguita. La fattura sarà liquidata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della stessa in forma elettronica da parte della Fondazione, a seguito della comunicazione del R.U.P. della verifica di conformità del servizio, ciò previa acquisizione da parte della Fondazione di D.U.R.C. in corso di validità, ai sensi del D.M. 24/10/2007, attestante la regolarità contributiva della ditta.

L'importo della fattura sarà pari al canone mensile complessivo dell'Appalto, salvo quanto previsto dall'art. 14 del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito con Legge 23 giugno 2014, n. 89 è prescritto a far data dal 31 marzo 2015 l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Pubblica Amministrazione e fornitori. Oltre tale termine non possono essere accettate le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e non si potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica. Nelle fatture dovrà essere indicato, pena l'impossibilità di procedere al pagamento delle medesime, il CIG (Codice identificativo di gara), specificato nella RDO, e il CUU (UFN8U5).

La Fondazione dichiara di essere soggetta a Split payment e, pertanto, l'IVA è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii. La fatture emesse dovranno pertanto riportare il seguente articolo: " art. 17ter del D.P.R. n. 633/".

La Fondazione eseguirà il pagamento sul conto corrente dedicato di cui al Modello T (ALLEGATO 5).

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata, ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, una ritenuta dello 0,50% svincolabile in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Fondazione del Certificato di verifica di conformità delle prestazioni, previo rilascio del DURC. A tal fine, ogni fattura mensile dovrà evidenziare il corrispettivo, la ritenuta nella suddetta percentuale e l'importo del canone corrispettivo, al netto della ritenuta medesima. La fattura a saldo dovrà riportare l'importo totale delle ritenute precedentemente effettuate.

Entro 45 giorni dalla completa e regolare ultimazione del servizio viene rilasciato il certificato di verifica di conformità, contenente i seguenti elementi:

- gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- l'indicazione dell'Appaltatore;
- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'Appaltatore;
- la certificazione di regolare esecuzione.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica della conformità del servizio.

Entro 30 (trenta) giorni dall'emissione di tale certificato, la Fondazione procede, previa acquisizione del DURC, al pagamento, del saldo delle prestazioni eseguite con svincolo delle ritenute di garanzia dello 0,50% operate e della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali. Per esigenze della Fondazione dovute all'organizzazione degli uffici deputati alle attività di verifica, monitoraggio, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell'Appalto, in sede di sottoscrizione del presente Contratto potranno essere concordati con l'Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato per causa imputabile alla Fondazione entro i termini di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori ai sensi del D.Lgs n. 231/2001 e s.m.i.. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del codice civile.

La revisione del corrispettivo non è ammessa trattandosi di appalto della durata di due anni, senza possibilità di affidamento di servizi analoghi alla scadenza. Pertanto l'importo del canone annuo complessivo rimane fisso ed invariabile.

Art. 5-Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.8.2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia di normativa antimafia").

L'Appaltatore ha comunicato alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" di cui all'art. 3, comma 1, della medesima legge, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (ALLEGATO 5).

In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega saranno comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

La Committente non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

La Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della L. n. 136/2010 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, i pagamenti saranno effettuati sul c/c:

IBAN _____

intestato a _____

dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, nelle mani di _____, persona/e delegata/e a operare, riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo su tale conto. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Committente secondo i termini stabiliti nel presente contratto.

In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi alla Committente per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

Art. 6- Controlli da parte della Committente

In attuazione della disciplina di cui agli artt. 102 e 111 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i, in materia di verifica di conformità, la Committente si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare l'adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto.

La Committente farà pervenire all'Appaltatore per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'Appaltatore stesso dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L'Appaltatore non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicate per iscritto alla Committente.

Su richiesta della Committente, l'Appaltatore sarà, inoltre, tenuto a fornire, entro 5 giorni dalla richiesta, giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e a rilievi avanzati. Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

E' fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione ai prodotti eventualmente utilizzati dall'Appaltatore per lo svolgimento del servizio a valere sul listino prezzi, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Il R.U.P. comunicherà tempestivamente al Referente dell'Appaltatore il giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire. Della verifica di conformità è redatto processo verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Appaltatore, che dovrà mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari.

Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, le spese saranno trattenute d'ufficio dal corrispettivo dovuto allo stesso Appaltatore.

La Fondazione si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità.

Art. 7- Responsabile unico del procedimento (R.U.P.)

Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. la Fondazione ha individuato nel sig. Stefano Conte il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per i rapporti con l'Appaltatore inerenti il presente contratto; l'eventuale sostituzione del Responsabile del Procedimento sarà comunicata tempestivamente all'Appaltatore per iscritto.

Art. 8-Rappresentante unico dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovrà farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza maturata per almeno 5 (cinque) anni nell'ambito oggetto di appalto e munita di specifico mandato (Rappresentante Unico dell'Appaltatore).

Il Rappresentante Unico dell'Appaltatore dovrà accettare l'incarico con dichiarazione scritta da consegnarsi alla Committente al momento della sottoscrizione del presente contratto.

L'incaricato dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto ed essere munito dei necessari poteri per la gestione del servizio.

L'incaricato avrà la piena rappresentanza dell'Appaltatore nei confronti della Committente, con la conseguenza che tutte le eventuali contestazioni di inadempienza allo stesso indirizzate avranno uguale valore che se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell'Appaltatore.

In caso di impedimento personale, l'incaricato dovrà comunicare, per iscritto, alla Committente il nominativo di un sostituto.

L'Appaltatore, in sede di stipula del presente contratto, dovrà fornire un elenco di referenti tecnici e operativi da poter contattare per tutta la durata del contratto stesso.

Si intende in ogni caso mantenuto il domicilio legale dell'Appaltatore indicato all'art. 11.

Le comunicazioni ufficiali tra il R.U.P. e il Rappresentante Unico dell'Appaltatore dovranno avvenire prevalentemente tramite PEC, e-mail o fax. Le parti si impegnano a comunicare eventuali variazioni di indirizzi di posta elettronica certificata e semplice o di numero di fax.

Art. 9-Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti e certificazioni di Legge previsti per l'affidamento del servizio oggetto di appalto e, in particolare, di tutte le abilitazioni richieste per legge e nella lettera di invito per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto.

Per gli addetti dell'Appaltatore impiegati nell'Affidamento, anche se soci lavoratori, dovranno trovare sempre applicazione le vigenti norme in materia retributiva, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 s.m.i.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi e le prestazioni contrattualmente affidate nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di:

- gestione dei servizi affidati;
- sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- prevenzione incendi.

Entro 5 giorni dalla stipula del presente contratto l'Appaltatore, tramite il Referente indicato all'art. 8 del presente contratto, trasmetterà alla Fondazione copia del piano di sicurezza e tutta la documentazione richiesta dal R.U.P. ai fini dell'esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore si impegna ad applicare nei confronti di tutti gli addetti impiegati nei servizi oggetto del presente contratto condizioni normative, previdenziali, assicurative e retributive non inferiori a quelle del C.C.N.L. di settore, e agli eventuali accordi locali integrativi, compresi eventuali rinnovi.

L'Appaltatore si impegna a fornire tutte le istruzioni ai propri dipendenti e collaboratori per la corretta esecuzione del presente contratto di appalto.

L'Appaltatore si impegna ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché ogni altra obbligazione prevista dalla contrattazione collettiva applicabile. In particolare, l'Appaltatore dovrà risultare sempre in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di dipendenti, relativi al periodo in oggetto, ai sensi della vigente normativa.

L'Appaltatore si impegna a rispettare la massima riservatezza nel trattare le informazioni, non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto, anche solo accidentalmente, a conoscenza durante incontri, sopralluoghi ovvero durante l'espletamento del servizio; né degli stessi potrà fare uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti, tirocinanti, ecc. mantengano il medesimo segreto professionale.

L'Appaltatore si impegna a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti e/o soci, collaboratori, ecc. eventualmente impegnati in attività presso la Fondazione le norme e prescrizioni vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, con particolare riguardo alle necessarie misure di prevenzione e protezione di competenza previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

L'Appaltatore risponderà direttamente ed in via esclusiva per ogni e qualsiasi infrazione a leggi e regolamenti relativi alla normativa antinfortunistica, di igiene del lavoro e tutela ambientale in relazione ai propri addetti, responsabili, dipendenti, collaboratori, soci, ecc.

L'Appaltatore garantisce che nei confronti dei propri titolari non è stato pronunciato decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza di condanna passata in giudicato, sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., né è pendente alcun procedimento relativo a reati associativi contro la pubblica amministrazione o contro il patrimonio, violazione delle norme in materia ambientale, sicurezza sul lavoro ed ogni altro obbligo derivante da rapporti con il personale di lavoro ovvero altre violazioni di quanto al D.Lgs. 231/2001.

Art. 10-Ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore, responsabilità dell'Appaltatore e diritti della Fondazione

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre al servizio oggetto di appalto, al personale, alle attrezzature e ai materiali previsti nel Capitolato, anche tutte quelle necessità accessorie, che, stante la complessità organizzativa del servizio, non si è riusciti ad individuare a priori e/o a prevedere, o comunque per qualsivoglia ragione mancanti, ma che oggettivamente saranno necessarie per avviare ed espletare i servizi in questione.

Oltre a quanto previsto nel Capitolato, l'Appaltatore è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare a persone o cose dall'esecuzione del servizio prestato, sollevando la Fondazione da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

La Fondazione si riserva di effettuare controlli relativi al corretto adempimento delle disposizioni normative in materia di assicurazioni sociali, prevenzione degli infortuni e sicurezza sul posto di lavoro nei confronti degli addetti impiegati nei servizi oggetto del presente Capitolato.

In caso di inottemperanza agli obblighi contenuti nel presente articolo, la Fondazione provvederà a segnalare la situazione alla competente Direzione Provinciale del Lavoro, riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e all'applicazione delle penali massime pattuite contrattualmente in caso di conferma da parte della predetta Direzione Provinciale del Lavoro della violazione degli obblighi di cui sopra.

Art. 11-Domicilio dell'Appaltatore, sede operativa, referenti e contatti

L'Appaltatore deve essere in possesso di una sede operativa nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia a non più di 30 km circa dalla sede della Fondazione, dotata di mezzi, attrezzature, magazzini e personale adeguati all'esecuzione del servizio.

A tal fine l'Appaltatore dichiara di avere sede operativa a _____, in via _____, e di avere attivato il seguente recapito telefonico attivo 24 ore su 24: +39 _____, con disponibilità di segreteria telefonica.

Ai fini delle comunicazioni, l'Appaltatore dichiara di eleggere domicilio a _____, in via _____, cap _____, provincia di _____.

L'Appaltatore indica nel signor _____ il Referente unico del presente contratto che sarà contattabile tramite telefono _____, e-mail _____, pec _____, fax _____ al fine di recepire in ogni momento eventuali richieste di interventi a chiamata programmabili e quelli non programmabili dovuti a cause imprevedibili.

L'Appaltatore ha inoltre comunicato il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) cui la Fondazione può far riferimento per l'invio di corrispondenza inerente la gestione del servizio appaltato:

.....
Ogni eventuale variazione di indirizzo dovrà essere comunicata tempestivamente alla Fondazione con lettera raccomandata A.R. alla sede della Fondazione o tramite invio alla Casella di Posta Elettronica Certificata della Fondazione: teatroverdi@legalmail.it.

Per le comunicazioni riguardanti la gestione del servizio dovrà essere sempre contattato il R.U.P. della Fondazione: Stefano Conte, e-mail: rspp@teatroverdi-trieste.com.

Agli effetti dell'Affidamento, l'Appaltatore indica i seguenti recapiti:

- RECAPITI AMMINISTRATIVI: _____, in via _____, e-mail: _____, pec _____, fax _____, tel. +39 _____, cell. +39 _____;

- RECAPITI OPERATIVI/RICHIESTE INTERVENTI: _____, in via _____, email _____, pec _____, fax _____, tel: +39 _____; cell. +39 _____.

Agli effetti dell'Affidamento, la Fondazione indica i seguenti recapiti:

- RECAPITI AMMINISTRATIVI: Ufficio Acquisti e-mail: economato@teatroverdi-trieste.com, tel.: +39 040 6722211;

- RECAPITI OPERATIVI: R.U.P. Stefano Conte e-mail: rspp@teatroverdi-trieste.com, tel. +39 040 6722320 cell.: +39 348 5913883;

- PEC: teatroverdi@legalmail.it.

Art. 12-Avvio di esecuzione del contratto e subappalto

L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Fondazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'Appaltatore non adempia, la Fondazione ha facoltà di procedere alla risoluzione immediata del contratto di diritto e d'ufficio ai sensi dell'art. 108 del Codice Appalti e procedere ad affidamento ad altra impresa con urgenza.

Il R.U.P. redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Referente dell'Appaltatore: il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal R.U.P. e dal Referente dell'Appaltatore, al quale verrà consegnato uno dei due originali del verbale.

L'Appaltatore non può, per alcun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni al servizio assunto. Egli ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Committenza e che questa gli abbia ordinato.

In caso di modifiche soggettive dell'esecutore del contratto resta fermo quanto previsto agli artt. 110, commi 3, 4, 5 nonché 48 e 106, comma 1°, lett. d) del Codice.

Fatte salve le ipotesi disciplinate all'art. 110, commi 3, 4, 5 e 48, commi 18 e 19 del D.lgs n. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice, ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4ter, del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i. ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, la Committenza provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno

partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto, l'Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione della Fondazione ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.

Salvo i casi di cui all'art. 105, comma 13, la Fondazione non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati all'Appaltatore che dovrà trasmettere alla Fondazione entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

In caso di subappalto, l'Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Fondazione.

L'Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10.9.2003, n. 276 e s.m.i, salve le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore richiamate dall'art. 105, comma 8. E' esclusa qualsiasi responsabilità in solido della Fondazione in relazione a qualsiasi credito presente o futuro nei confronti dei lavoratori dell'aggiudicatario o di qualsiasi subappaltatore e subfornitore.

Art. 13-Tutela dei lavoratori e clausola sociale

Per quanto attiene il personale che già svolgeva il servizio di pulizia alle dipendenze dell'impresa affidataria del precedente contratto, l'Appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali e Provinciali di Lavoro.

L'Appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nel servizio in oggetto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo, applicabile nelle località, successivamente stipulato per la categoria.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. È altresì direttamente responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori e nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del presente contratto.

Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, troveranno applicazione le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva vigente in materia di riassorbimento del personale, in coerenza con l'organizzazione di impresa.

L'Appaltatore ha l'obbligo di rispettare integralmente il CCNL di miglior favore ed eventuali accordi integrativi vigenti, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Qualora risulti da D.U.R.C., denuncia dell'Ispettorato del Lavoro o di organi sindacali, che l'Appaltatore o il Subappaltatore sia inadempiente per quanto riguarda l'osservanza:

- a) delle condizioni normative e retributive di cui sopra;
- b) delle norme, sia di legge che di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quali quelle per inabilità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie ed infortuni, ecc.);
- c) del versamento di qualsiasi contributo che le leggi ed i contratti collettivi di lavoro impongono di compiere al datore di lavoro, al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni familiari, indennità per richiami alle armi, ecc.);

la Committente procederà a dar corso alle azioni e agli interventi sostitutivi di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. In particolare, ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, la Fondazione trattiene dal Certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento agli Enti previdenziali e assicurativi.

La grave e/o reiterata inosservanza degli obblighi sopra riportati da parte dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento e comporta il diritto della Committente di risolvere il Contratto, previa comunicazione all'Appaltatore. L'Appaltatore deve provvedere a tutti gli oneri ed obblighi che le disposizioni di legge, regolamenti, contratti di lavoro, pongono a suo carico.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Appaltatore sarà invitato per iscritto a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove l'Appaltatore non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine suddetto, la Committente pagherà anche in corso di Contratto direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo i relativi importi dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero delle somme dovute al subappaltatore inadempiente in caso di pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice e trattenendo, inoltre, una somma pari al 5 (cinque) per cento delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute per le procedure, che non verrà restituita. Nel caso di formale e motivata contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, la Committenza provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla competente Direzione Provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

La ditta aggiudicataria sarà esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi oggetto del presente contratto.

La stessa impresa si obbliga a manlevare la Fondazione da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti della Fondazione stessa, da parte di dipendenti dell'impresa ai sensi dell'art. 1676 C.C. e così come si obbliga a manlevare la stessa Fondazione da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi dovessero subire da persone o cose in dipendenza del servizio prestato. La Fondazione non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare all'impresa ed ai suoi dipendenti nell'esecuzione del servizio.

Art. 14-Penali

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio rispetto a quanto stabilito nel presente Contratto, nel Capitolato e nell'Offerta tecnica o in caso di mancata rispondenza delle attività o delle forniture alle specifiche richieste e/o alle normative di riferimento, comprese quelle in materia di ambiente e/o salute e sicurezza, la Fondazione, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, applicherà all'Appaltatore delle penali comprese tra l'1 (uno) per mille e il 10 (dieci) per cento del valore totale del contratto aggiudicato per ciascuna esecuzione, anche parziale, non conforme al capitolato tecnico e all'offerta tecnica presentata dall'Affidatario.

L'ammontare delle singole sanzioni è comunque rapportato alla gravità dell'inadempienza e all'eventuale recidiva in comportamenti non conformi a quanto prescritto nel capitolato tecnico e nella offerta presentata dall'affidatario.

L'eventuale applicazione delle penali non preclude il diritto della Fondazione di richiedere ed ottenere il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti e *subendi*. L'appaltatore è responsabile altresì, a prescindere, per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti utilizzati.

Su insindacabile giudizio della Fondazione ed in base alla tipologia della mancata o carente prestazione, potranno essere applicate dalla Committente le suddette penali specificandone l'importo.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza avverso la quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della Fondazione, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura del servizio all'Appaltatore e di affidarla anche provvisoriamente ad altro operatore economico, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la Fondazione si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso l'Appaltatore è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo, pena la risoluzione del contratto.

Art. 15-Risoluzione del contratto

Il contratto potrà venir risolto di diritto dalla Fondazione, previa diffida all'Appaltatore mediante pec, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente contratto;
- inosservanza delle disposizioni relative al subappalto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 5 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto e comunque al raggiungimento di un importo di penali pari al 10% dell'importo complessivo del contratto affidato;
- cessione del Contratto senza alcuna autorizzazione da parte della Fondazione;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- mancato adeguamento alle prescrizioni imposte dalla Committente a seguito della comminazione di tre sanzioni pecuniarie conseguenti all'applicazione delle penali di cui all'art. 14;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

La Fondazione si riserva in ogni caso di risolvere di diritto e d'ufficio il presente contratto tutte le volte in cui constati un grave inadempimento a suo insindacabile giudizio.

Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 15 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, la Fondazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, potrà risolvere il contratto.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, la Fondazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'Appaltatore, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che la Fondazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Si applicano altresì tutte le clausole di risoluzione, recesso e decadenza previste nel D.lgs. n. 50 del 2016 s.m.i..

Il presente appalto si risolverà, altresì, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito, con modifiche, con L. n. 135/2012 s.m.i., nel caso in cui venga stipulata una convenzione Consip contenente condizioni economiche più vantaggiose per i Servizi oggetto di affidamento, salva la facoltà dell'Appaltatore di adeguare le condizioni economiche offerte ai parametri Consip. In caso di mancato adeguamento, la Committente recede dal contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23.12.1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato. Ogni patto contrario alla disposizione contenuta nel D.L. n. 95/2012 ed alla relativa legge di conversione n. 135/2012 è nullo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Committente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto la Committente ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'Appaltatore possa dar luogo.

L'Appaltatore riconosce e dichiara di essere perfettamente consapevole che a seguito di eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o pronunce del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello, la Committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca/annullamento della determinazione di affidamento di cui alle premesse con conseguente facoltà di risoluzione e/o di recesso e/o di dichiarazione di inefficacia del presente contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento del servizio ad altro soggetto.

Nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza dell'Appaltatore comporti l'esposizione a rischi fisici del personale a qualsiasi titolo presente negli immobili indicati in oggetto, la Fondazione ha la facoltà di provvedere d'ufficio ed unilateralmente alla risoluzione del contratto mediante denuncia da farsi con semplice lettera raccomandata o PEC, salvo il risarcimento alla Fondazione degli eventuali danni cagionati per l'inadempimento di cui sopra.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, escluso ogni risarcimento o indennizzo, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Fondazione, l'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle attrezzature nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Fondazione, salvi, in caso di mancato rispetto del termine assegnato, i rimedi previsti all'art. 108, comma 9 del Codice.

Nel caso di risoluzione, la Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all'Appaltatore, la Fondazione procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del Codice, a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'Appaltatore possa dar luogo.

Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, la Fondazione applicherà in danno dell'Appaltatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Fondazione.

Art. 16-Recesso

La Fondazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'Appaltatore possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'Appaltatore tramite pec. In tal caso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento da parte della Fondazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4°, del D.Lgs. n. 159/2011, la Fondazione può inoltre recedere in via unilaterale dal contratto in qualunque momento dal contratto al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione, in attuazione di quanto previsto all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 17-Garanzia definitiva

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e/o dell'esatto adempimento delle stesse, l'Appaltatore ha costituito cauzione definitiva fino alla concorrenza di €, mediante polizza fideiussoria n. _____, rilasciata da in data ai sensi dell'art. 103 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i.

La Committente, in presenza di inadempimenti dell'Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 103, comma 2°, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento.

In caso di diminuzione della garanzia per incameramento delle somme garantite per effetto dell'escussione parziale o totale ad opera dell'Istituto, l'Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Committente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 5° dell'art. 103 del Codice.

L'Appaltatore avrà l'obbligo di adeguare proporzionalmente la cauzione definitiva, nel caso di eventuale affidamento di servizi analoghi e di proroga nelle more dell'esperimento delle procedure di scelta del nuovo affidatario del servizio. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Appaltatore stesso, di terzi o della Committente che l'Appaltatore stesso, o i soggetti comunque incaricati dal medesimo, possano arrecare alla Fondazione o a soggetti terzi e verso i dipendenti e per danni arrecati ai beni o/e cose di proprietà e/o in disponibilità della Fondazione durante l'esecuzione del contratto o in occasione della somministrazione delle prestazioni di cui al presente Contratto, ivi compresi incendi e scoppi.

In relazione a quanto sopra l'Appaltatore, a copertura dei rischi connessi all'attività da svolgere per responsabilità civile per danni materiali, corporali e di natura patrimoniale, ha stipulato e consegnato alla Fondazione, prima della stipulazione del contratto o dell'avvio in esecuzione anticipata del servizio, polizza assicurativa n. del, emessa da per responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera dipendenti e per danni arrecati ai beni o/e cose di proprietà e/o in disponibilità della Fondazione, con massimali in ogni caso non inferiori a 3.000.000,00 di Euro per sinistro.

All'Appaltatore fa interamente carico ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio, possano derivare alla Fondazione o a terzi, persone o cose, ivi compresa la responsabilità del buon funzionamento delle attrezzature utilizzate e quella riguardante gli infortuni del personale addetto, nonché per l'addestramento del personale stesso in materia di prevenzione.

La Fondazione non si assume alcuna responsabilità per danni, infortuni o altri sinistri che dovessero derivare all'Appaltatore o ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto o per qualsiasi altra causa.

La polizza assicurativa ha validità dalla data di sottoscrizione del contratto e per tutta la durata dello stesso; la stessa è stipulata a favore della Fondazione ai sensi dell'articolo 1891 del codice civile.

Per quanto riguarda i danni a terzi la polizza copre il rischio inerente la responsabilità civile derivante all'Appaltatore nell'esercizio della propria attività lavorativa per i danni provocati a terzi accidentalmente ed involontariamente, dai quali deriva un obbligo di risarcimento ai sensi degli articoli 2043 e seguenti del codice civile.

Rimarrà comunque ferma la responsabilità esclusiva dell'Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa di cui sopra.

L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno od ammanco imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione dei danni ed ammanchi.

L'Appaltatore si assume la più ampia ed esclusiva responsabilità, manlevando totalmente il Committente ed i suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che potesse essere arrecato alle persone ed alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto.

In considerazione del completo esonero della Committente e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi della Committente e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente la Committente.

Art. 18 - Spese contrattuali e disposizioni generali

Sono a carico dell'Appaltatore le spese di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa connessa al contratto, ivi compresi gli oneri tributari che per legge non devono gravare sulla Committente.

Tutte le spese connesse alla prestazione del servizio sono a carico dell'Appaltatore.

Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto è apposto su una copia cartacea dello stesso, conservata agli atti della Fondazione.

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla Committente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o la rappresentanza della medesima, fermo restando la facoltà della Committente di risolvere, in tale ipotesi, il contratto, senza che l'Appaltatore possa eccepire inadempimenti alcuni nei confronti della Committente stessa.

La stipulazione del presente atto avverrà in modalità telematica tramite il sistema MEPA oppure tramite pec in relazione alle esigenze e alle tempistiche della Fondazione, comunicate subito dopo l'aggiudicazione.

Art. 19-Estensione degli obblighi del codice etico

Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice Etico", vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto. L'Appaltatore, dunque, si impegna, anche e per conto dei propri dipendenti e collaboratori, nei rapporti con la Fondazione, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico approvato dalla stessa, reperibile sul sito istituzionale della Fondazione (<http://www.teatroverdi-trieste.com/it/regolamenti>), accettandone integralmente tutti i termini e condizioni che dichiara di conoscere ed approvare.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Codice Etico".

Art. 20-Controversie - eccezioni, riserve e contestazioni dell'Appaltatore

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al presente atto, non risolvibili in sede di mediazione o conciliazione, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria.

Il Foro competente è quello di Trieste.

Tutte le eccezioni, riserve e contestazioni che l'Appaltatore intenda formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Committente.

A pena di decadenza detta comunicazione deve essere inviata entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui l'Appaltatore è venuto a conoscenza ovvero avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza il fatto generatore dell'eccezione, riserva e/o contestazione.

Qualora l'Appaltatore non proponga le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, esso decade dal diritto di farle valere.

Art. 21-Compliance

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare:

- il Piano anticorruzione e gli atti allegati ad esso e pubblicato sul sito della Fondazione in base alla legge 190 del 2012 s.m.i.;

- l'informativa ai sensi della privacy per il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE n. 679 del 2016 s.m.i. Dati DPO : teatroverdi@legalmail.it

Letto, confermato, sottoscritto a Trieste il _____ 2019.

FIRMATO DIGITALMENTE

Per l'Appaltatore
Il Legale Rappresentante
(_____)

Per la Fondazione
Il Sovrintendente
(Stefano Pace)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, sono espressamente approvati gli artt. 2, 3, 4, 6, 8, 9 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.

Per l'Appaltatore
Il Legale Rappresentante
(_____)

Per la Fondazione
Il Sovrintendente
(Stefano Pace)